

Applicazione condizionalità 2023 in Lombardia

29 marzo 2023

Tiziana Laconi

DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste

U.O. Programmazione Sviluppo Rurale e Sistemi Informativi



Regione
Lombardia

Normativa di riferimento: quante condizionalità nel 2023?

❑ **Condizionalità** - Reg. (UE) n. 1306/2013 = «Vecchia Condizionalità»

❑ **Condizionalità rafforzata** - Reg. (UE) 2021/2115 = «Nuova Condizionalità»



- Reg. (UE) 2021/2115 art. 12 e 13 e All. III
- Reg. (UE) 2021/2116 art. da 83 a 86, 89 e 104
- Reg. (UE) 2022/1172 capo III e IV
- Reg. (UE) 2022/1317

- DM 23/08/2022 - Deroghe BCAA 7 e 8
- DM prot. N. 0147385 del 9/03/2023



IMPORTANTE PRECISAZIONE: nelle slide successive si sintetizzano le informazioni riguardanti la declinazione della condizionalità per l'anno 2023.

Si sottolinea che le slides sono frutto di un'attenta analisi della normativa vigente a cui però è sempre necessario fare riferimento per indicazioni inconfutabili e ufficiali.

DGR condizionalità - anno 2023: cosa norma?

DGR Condizionalità 2023

Allegato 1 – Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) 2021/2115 – “Condizionalità Rafforzata”

Allegato 2 – Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) n. 1306/2013 – “Vecchia Condizionalità”

Allegati comuni ad entrambe le condizionalità	Rafforzata	Vecchia
Allegato 3 – recante l’elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS) delle Aree Natura 2000, comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati	CGO 3	CGO 2
Allegato 4 – recante l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati	CGO 4	CGO 3
Allegato 5 – recante l’elenco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e l’elenco dei comuni ricadenti nelle ZVN ove è vietato l’utilizzo dei fanghi di depurazione	CGO 2	CGO 1
Allegato 6 – recante l’elenco dei corpi idrici monitorati e le relative ampiezze delle fasce inerbite in funzione dello stato chimico ed ecologico	BCAA 4	BCAA 1

A chi si applica la Condizionalità rafforzata?

In **Lombardia** nel **2023** alle seguenti domande

Caso	Domanda	Rispetto Condizionalità rafforzata	Sistema di calcolo delle riduzioni
A	Interventi SRA	si	Condizionalità rafforzata
B	Interventi SRB	si	Condizionalità rafforzata
C	Pagamenti diretti	si	Condizionalità rafforzata

Interventi SRA = Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (art. 70, Reg. (UE) 2021/2115)

Interventi SRB = Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (art. 71, Reg. (UE) 2021/2115)

Pagamenti diretti = Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti (Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115)

A chi si applica la Condizionalità «vecchia»?

In **Lombardia** nel **2023** a tutte le domande di conferma PSR 2014-2022 (trascinamenti programmazioni precedenti compresi) che verranno finanziate con risorse del PSR 2014-2022

Caso	Domanda	Azienda presenta <u>anche</u> una o più delle seguenti domande SRA-SRB-Pagamenti diretti	Rispetto Condizionalità	Rispetto Condizionalità rafforzata	Sistema di calcolo delle riduzioni
D	221-214-OP.8.1.02-M10-M11 (risorse 2014-22)	no	si	no	Condizionalità (Reg. UE n. 1306/2013)
E	221-214-OP.8.1.02-M10-M11 (risorse 2014-22)	si	si *	si	Condizionalità (Reg. UE n. 1306/2013)

** Per le BCAA si controllerà la Condizionalità vecchia SOLO se i controlli della Condizionalità rafforzata rilevano non conformità.
Però, se l'azienda presenta un allevamento, la stessa dovrà rispettare anche gli Atti CGO 6-7-8-9 della Condizionalità vecchia.*

Che condizionalità si applica all'OCM vino?

In pratica sempre e solo la «vecchia condizionalità»!

Caso	Domanda	Azienda presenta <u>anche</u> una o più delle seguenti domande SRA-SRB-Pagamenti diretti-221-214-OP.8.1.02-M10-M11	Rispetto Condizionalità	Rispetto Condizionalità rafforzata	Applicazione Sistema di calcolo delle riduzioni
F	OCM vino (risorse 2014-22)	no	si	no	Condizionalità (Reg. UE n. 1306/2013)
G	OCM vino (risorse 2014-22)	si	si	no	Condizionalità (Reg. UE n. 1306/2013)
H	OCM vino (risorse 2023-27)	no	no	no	-
I	OCM vino (risorse 2023-27)	si	no	no	-

Condizionalità rafforzata – CGO

Zone	Tema principale	Norme	Titolo
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque : articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE , relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE , concernente la conservazione degli uccelli selvatici: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: articolo 6, paragrafi 1 e 2
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE , concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica , tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 , relativo all' immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell' utilizzo sostenibile dei pesticidi : - articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 - articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 - articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE , che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli : articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE , che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini : articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti : articolo 4

Condizionalità rafforzata – CGO

Zone	Tema principale	Norme	Titolo
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE , azione comunitaria in materia di acque : articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h) Novità
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE , relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE , concernente la conservazione degli uccelli selvatici: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: articolo 6, paragrafi 1 e 2
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE , concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica , tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 , relativo all' immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell' utilizzo sostenibile dei pesticidi : articolo 5, paragrafo 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sul territorio C e della legislazione relativa a Natura 2000 Novità - articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE , che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli : articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE , che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini : articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti : articolo 4

Condizionalità rafforzata – CGO veterinari

Zone	Tema principale	Norme	Titolo
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE , concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica , tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE , che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli : articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE , che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini : articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti : articolo 4

NB → Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità rafforzata e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Condizionalità rafforzata – BCAA

Zone	Tema principale	Norme	Titolo
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie , se non per motivi di salute delle piante
	Acqua	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo , tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
		BCAA 7	Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	BCAA 8	- Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio - Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

Condizionalità rafforzata – BCAA

Zone	Tema principale	Norme	Titolo
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale risp. Novità Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone Novità
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie , se non per motivi di salute delle piante
	Acqua	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo , tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
		BCAA 7	Rotazione delle colture Novità delle colture sommerse
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	BCAA 8	Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi Novità - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio - Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
		BCAA 9	Divieto di conversione Novità di prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

CGO a confronto

CGO **confermati** nelle 2 condizionalità

PAC 23-27	Descrizione	PAC 14-22
CGO 2	Direttiva 91/676/CEE , relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5	CGO 1
CGO 3	Direttiva 2009/147/CE , concernente la conservazione degli uccelli selvatici: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	CGO 2
CGO 4	Direttiva 92/43/CEE , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: articolo 6, paragrafi 1 e 2	CGO 3
CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20	CGO 4
CGO 6	Direttiva 96/22/CE , concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica , tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7	CGO 5
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 , relativo all' immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase	CGO 10
CGO 9	Direttiva 2008/119/CE , che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli : articoli 3 e 4	CGO 11
CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE , che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini : articoli 3 e 4	CGO 12
CGO 11	Direttiva 98/58/CE , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti : articolo 4	CGO 13

BCAA a confronto

BCAA **simili** ma non identiche nelle due condizionalità

PAC 23-27	Descrizione
BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo , tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
BCAA 8	<ul style="list-style-type: none">- Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio- Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

PAC 14-22	Descrizione
BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
BCAA 4	Copertura minima del suolo
BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

BCAA/CGO a confronto

BCAA e CGO **non confermati** nella nuova condizionalità

PAC 14-22	Descrizione
BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
CGO 6	Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini: Articoli 3, 4 e 5
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio: Articoli 4 e 7
CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE: Articoli 3, 4 e 5
CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili: Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Impegni
modificati



BCAA/CGO a confronto

CGO **non confermati** nella nuova condizionalità

PAC 14-22	Descrizione
BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
CGO 6	Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini: Articoli 3, 4 e 5
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio: Articoli 4 e 7
CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE: Articoli 3, 4 e 5
CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili: Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Nuovi riferimenti:

- **Reg. UE 2016/429** - Artt. 84, 102, 115, 124, 127
- Reg. (UE) 2019/2035 - Artt. 22, 23, **52, 56**
- Reg. (UE) 2021/520 - Artt. 3, **15**

Nuovi riferimenti

- **Reg. UE 2016/429** - Artt. 84, 102, 115, 124, 127
- Reg. (UE) 2019/2035 - Artt. 22, 23, **38, 41, 42**
- Reg. (UE) 2021/520 - Artt. 3, **13**

Nuovi riferimenti

- **Reg. UE 2016/429** - Artt. 84, 102, 115, 124, 127
- Reg. (UE) 2019/2035 - Artt. 22, 23, **45, 49**
- Reg. (UE) 2021/520 - Artt. 3, **14**

Vecchia condizionalità: revisione CGO 6, 7 e 8

CGO	Elenco <u>NON</u> esaustivo delle novità comuni a tutti i CGO	Elenco <u>NON</u> esaustivo delle novità
CGO 6	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Assenza dell'obbligo di tenuta del registro aziendale e relativo obbligo di aggiornamento entro 3 gg <input type="checkbox"/> Obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento (ex modello 4) informatizzato in BDN e delle eventuali rettifiche/annullamenti entro 7 gg <input type="checkbox"/> Registrazione in BDN, entro 7 gg dall'evento, delle informazioni inerenti identificazione, movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché morte degli animali identificati sia singolarmente che per insiemi (vedi manuale operativo). Le nascite sono registrate entro 7 gg dall'identificazione <input type="checkbox"/> Registrazione in BDN entro 3 gg dall'evento delle movimentazioni avvenute con <u>documento di accompagnamento cartaceo</u> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Non più necessaria la comunicazione della consistenza dell'allevamento entro il 31 marzo
CGO 7		-
CGO 8		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Registrazione mediante il marchio auricolare convenzionale ed un bolo ruminale riportanti entrambi il codice di identificazione individuale dell'animale, se gli animali sono destinati al macello NON prima dei 12 mesi di età. <u>In alternativa</u>, previa autorizzazione di Regione Lombardia e alle condizioni da essa individuate, potrà essere consentita identificazione con marca elettronica <u>in luogo del bolo endoruminale</u> limitatamente agli animali movimentati nel solo ambito regionale.

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA – PAC 2023-27

I NUOVI CGO

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE: art. 11, par. 3, lettera **h**), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

New

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole

Obbligo

B. l'obbligo di registrare sul quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione.

Informazioni minime del registro:

- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie
- coltura
- data di distribuzione (giorno/mese/anno)
- tipo di fertilizzante e denominazione
- il contenuto percentuale in fosforo
- la quantità totale

Per l'espletamento dell'obbligo B è possibile utilizzare il FACSIMILE "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti" di cui all'allegato 12 della D.G.R. 2 marzo 2020 n. XI/2893 con le modifiche indicate nella DGR di condizionalità e riportate nella slide successiva

Continua...

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE: art. 11, par. 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

New

REGISTRO		FERTILIZZANTI (facsimile)					OBBLIGATORI sia N che P (espresso sul tal quale)		
		Distribuzioni effettuate nell'anno solare ____							
		Compilazione obbligatoria							
Data distribuzione	Tipologia (solido/liquido) ^[1]	Quantità distribuita (m³) ^[2]	Superficie distribuita (ha)	Modalità di distribuzione	Località della distribuzione o appezzamento, unità gestionale indicato nell'idoneo documento cartografico (1)	Coltura praticata	N (kg/m³)	P ₂ O ₅ (kg/m³)	K ₂ O (kg/m³)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) numero di mappa catastale oppure denominazione dell'appezzamento identificabile sulla CTR

Note

^[1] È necessario riportare per i fertilizzanti minerali il nome esatto del prodotto e in aggiunta per i fertilizzanti organici la macrocategoria (compost, gesso di defecazione, etc.).

^[2] Il volume complessivo degli effluenti distribuiti riportato in questo Registro può essere diverso rispetto al volume complessivo da distribuire calcolato in via preventiva con la Procedura nitrati; pertanto, in sede di controllo sarà ammessa una tolleranza non superiore al 20%.

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE: art. 11, par. 3, lettera e)

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole

Obbligo

A. rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) per l'utilizzo delle acque a fini irrigui. Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, devono alternativamente:

- essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica
- essere direttamente titolari di concessione di derivazione (o licenza di attingimento), nonché corrispondere i canoni di concessione e attenersi nell'esercizio della derivazione alle prescrizioni contenute negli atti di concessione

Il rilascio della concessione è di competenza della:

- regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha
- provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha

Il rilascio della licenza di attingimento è di competenza della provincia; la durata di tale licenza non può essere superiore all'anno, è rinnovabile massimo 5 volte, e viene rilasciata per una portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m³

Continua...

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori

Obblighi

- a) possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF
- b) controllo funzionale periodico delle attrezzature presso centri prova autorizzati ogni 3 anni, come previsto dal PAN (DM 22 gennaio 2014) al punto A.3.5 «*Esecuzione del controllo funzionale periodico*» e all'Allegato II «*Componenti delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari oggetto del controllo funzionale, modalità di esecuzione dello stesso e requisiti di funzionalità che devono essere raggiunti*»

Continua...

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori

Obblighi

c) Come previsto dal PAN al punto A.3.6 «*Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (obbligatorie)*»

c.1) Con riferimento alle attrezzature impiegate vanno registrati annualmente, su una scheda da allegare al registro dei trattamenti, o sul registro stesso:

- la data di esecuzione della regolazione
- i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali

c.2) Eseguire la taratura delle attrezzature che devono essere controllate dall'agricoltore per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti:

1. la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina
2. la funzionalità del circuito idraulico e del manometro
3. la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia
4. la pulizia dei filtri e degli ugelli
5. la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti)

Continua...

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE: art. 12 (restrizioni uso PF in zone protette → Dir. 2000/60/CE e Nat. 2000 e art. 13, par. 1 e 3, manipolazione/stoccaggio PF e smaltimento dei residui

New

Obblighi

d) rispettare le disposizioni previste all'Allegato VI del PAN (DM 22 gennaio 2014) relative a:

- Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
- Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione
- Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari
- Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento
- Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione
- Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

e) limitazioni dell'uso dei PF nelle aree protette di cui alla Direttiva 2000/60/CE, alla Direttiva 2009/147/CE e Direttiva 92/43/CEE



Vedi Applicazione misure di mitigazione PAR (D.d.S. 24/01/2023 n. 679) riportate di seguito

Continua...

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili in Lombardia

Sostanza attiva	Mitigazione prevista	Applicazione	Note
Bentazone	Divieto , su tutto il territorio regionale, di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	Tutto il territorio regionale	
Glyphosate - AMPA	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale	Tutto il territorio regionale	
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale, per le aziende risicole ricadenti in provincia di Pavia, nei programmi di contenimento del riso crodo, in associazione alla tecnica della falsa semina	Seminativi a riso	Sono escluse dal conteggio della SAU le superfici per le quali vengono attuate le misure fitosanitarie ufficiali contro M. graminicola
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale , esclusivamente per le aziende che aderiscono ad interventi del Programma di Sviluppo Rurale relative all' agricoltura conservativa	Tutto il territorio regionale	
Metolachlor S-Metolachlor	Annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti Metolachlor S-Metolachlor al massimo sul 70% della SAU aziendale , rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato	Province di Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia	

Continua...

Misure specifiche per la tutela dei siti Natura 2000

Fatte salve le misure di mitigazione già indicate e valide su tutto il territorio lombardo, si aggiungono:

- Divieto di utilizzo della sostanza attiva Bentazone per le colture di riso e mais
- Per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni 3 anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti
- Per la coltura del riso il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dai bordi della camera
- Per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso con i limiti previsti per l'agricoltura biologica

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA – PAC 2023-27

LE BCAA

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento a livello nazionale

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente (PP)

Obblighi

☐ Non convertire le superfici a PP

Gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a PP ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno presentare una richiesta di autorizzazione (al momento della compilazione del PGC che è collegato con il RPPG) all'Organismo di Controllo

A seguito di autorizzazione gli agricoltori sono iscritti in un registro "ordinario" (per 3 anni) e sono tenuti a dichiarare che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), dovranno ripristinare, in tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure riconvertire una superficie equivalente

Non è possibile ottenere l'autorizzazione a convertire i PP all'interno delle Aree Natura 2000, a meno che l'intervento non sia autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

New

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente ricadenti nei siti Natura 2000

Obblighi

- a. Divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi
- b. Divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque

Deroghe

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Ente Gestore del sito stesso, attraverso apposito provvedimento

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere, ricadenti nelle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR)

Obblighi

Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato, con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA)

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a seminativo

Obblighi

Divieto di bruciare le stoppie, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole

Obblighi A.1) e A.2) sulla FASCIA DI RISPETTO

A.1) divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua



New A.2) divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua → 5 metri o > se previsto in etichetta

Deroghe

La deroga agli obblighi A.1) e A.2) è ammessa nel caso di risaie

Divieti spaziali da sponde di:	corsi d'acqua superficiali	corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi a Natura 2000	Arenile per le acque lacuali e corpi idrici ricadenti nelle zone umide Ramsar
Per letami, e materiali ad esso assimilati nonché fertilizzanti	5 m	10 m	25 m
Per liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato *	10 m	10 m	30 m
Per fanghi di depurazione **	10 m	Vietato nei SIC	100 m (compresi fiumi e torrenti)

* Spandimento sempre vietato nella fascia A del PAI

** Spandimento sempre vietato nelle fasce A e B del PAI

Continua...

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Obbligo B) FASCIA INERBITA

B) Costituzione ovvero non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, indicati nell'Elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (vedi Allegato 6 DGR).

Deroghe

La deroga per l'obbligo B) è ammessa nei seguenti casi:

- parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite
- oliveti stabilmente inerbiti
- superfici a prato permanente
- risaie



Stato del corpo idrico		Vecchia	Rafforzata
Ecologico	Chimico	BCAA 1	BCAA 4
"ottimo/elevato"	"buono", "non definito"	0 m	0 m
"sufficiente", "buono"	"buono", "non definito"	3 m	5 m
In tutti gli altri casi		5 m	5 m



Necessario Aggiornamento
Shp FT COND in SisCo

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Ambito di applicazione - Obbligo A)

Tutte le superfici a seminativi (escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria)

Obbligo A)

In presenza di terreni con una **pendenza media superiore al 10%**, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie: Obbligo A) realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei o, in alternativa, la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati

Deroghe - Obbligo A)

Laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico o sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso. In questi casi è necessaria la realizzazione di fasce inerbite (larghe 5 m e distanti 60 m realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza)

Continua...

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Ambito di applicazione - Obbligo B)

Tutte le superfici (escluse le superfici investite con prati permanenti, avvicendati o impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo).

Obbligo B)

In presenza di terreni con una **pendenza media superiore al 10%**, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie: Obbligo B) divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Deroghe - Obbligo B)

Ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti)

Obblighi

- mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo*) o seminata, per **60 giorni consecutivi** nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo

Oppure

- lasciare in campo i residui della coltura precedente per **60 giorni consecutivi** nel periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco

* Per “inerbimento spontaneo” si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale può presentarsi anche non continuo e non omogeneo

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive)

Continua...

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Deroghe

Casi di deroghe all'intervallo minimo di copertura:

1. in casi di condizioni climatiche anomale che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno o presenza di motivazioni di ordine fitosanitario, entrambe riconosciute dalle autorità competenti
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno (certificata dall'Ente competente a livello territoriale)
3. nel caso di semina di colture a perdere per la fauna
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario (approvato dall'autorità competente)
5. nel caso di colture sommerse, come il riso

BCAA 7 – Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

New

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a seminativo in pieno campo e senza protezioni, fatta eccezione per:

- colture sommerse
- colture certificate BIO o SQNPI
- seminativi utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, o costituiti da terreni lasciati a riposo, o investiti a colture di leguminose o sottoposti a combinazione di tali tipi di impieghi
- superficie agricola ammissibile costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo o sottoposti a combinazione di tali tipi di impieghi
- fino ai 10 ettari

Nel 2023 si applica solo ai beneficiari che richiedono Ecoschemi o SRA rispetto ai quali la presente BCAA risulti pertinente come stabilito nel PSP

Continua...

BCAA 7 – Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

New

Obblighi

Rotazione che consiste nel cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo)

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro)

Sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni

Deroghe

Sui seminativo ricadenti nelle zone montane una data coltura può essere ripetuta per 3 anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- terreno coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalate alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo *oppure*
- ogni anno, cambio di coltura su almeno il 35% della superficie a seminato in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale

BCAA 8 – A) Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi

New

Ambito di applicazione - Obbligo A

Tutte le superfici a seminativo

Sono esenti:

- seminativi utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, o costituiti da terreni lasciati a riposo, o investiti a leguminose o sottoposti ad una combinazione di tali impieghi
- superficie agricola ammissibile costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo o sottoposti ad una combinazione di tali impieghi
- fino ai 10 ettari

Nel 2023 l'obbligo A si applica solo ai beneficiari che richiedono Ecoschemi o SRA rispetto ai quali la presente BCAA risulti pertinente come stabilito nel PSP

Obbligo A

A. Destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali terreni a riposo, fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B)

Continua...

BCAA 8 – B) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione - Obbligo B

Tutte le superfici

Obbligo B

B. Conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie, fossati o canali artificiali, margini dei campi, alberi monumentali

Deroghe - Obbligo B

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti
2. Elementi del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto

Continua...

BCAA 8 – C) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ambito di applicazione - Obbligo C

Tutte le superfici

Obbligo C

C. Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti, di cui alla presente BCAA, nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette

Deroghe all'Obbligo C

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA – PAC 2023-27

**CGO IDENTICI TRA LE DUE CONDIZIONALITA'
MA CON AGGIORNAMENTI
RISPETTO AI CONTENUTI DELLA
DGR CONDIZIONALITA' ANNO 2022**

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)

Obblighi

- Adempimenti amministrativi
- Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati
- Divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti
- Rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti

NB: RICORDARSI di caricare i documenti a supporto della comunicazione nitrati nella repository di SiSco



Aggiornamento

Allegato 5 - Elenco Comuni totalmente in ZVN + Comuni parzialmente ZVN + Comuni ZVN con divieto fanghi

Aggiornamenti regionali 2023:

- D.d.S. n. 18721 del 20/12/2022 Determinazioni **tempi/modalità** di presentazione per l'anno **2023** della **comunicazione** per l'utilizzazione agronomica degli e.a. e degli altri fertilizzanti contenenti azoto
- D.d.S. n. 15392 del 27/10/2022 Individuazione dei **divieti temporali** di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina **2022/2023**
- D.d.S. n. 15709 del 03/11/2022 Approvazione dell'**elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione** - Anno campagna 2022 - 2023"

CGO 2 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA leggasi CGO 1 VECCHIA CONDIZIONALITA'

CGO 3 - Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole

Obblighi

- 1) Rispettare gli impegni che derivano dalle **norme regolamentari e dalle norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti** per l'azienda e previste dalle **misure di conservazione generali vigenti in tutte le ZPS**, dalle **misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS**, dai **piani di gestione** del sito di appartenenza, dalle **misure di conservazione sito-specifiche per le ZPS di appartenenza**
- 2) al di fuori delle ZPS l'azienda è tenuta a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari ove questi non siano tutelati nell'ambito della BCAA 8



Aggiornamento

Allegato 3 - Elenco siti Nat. 2000 Enti Gestori
– ZPS



N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FOREST A DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI
8	ZPS	IT2030008	IL TOFFO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	PARCO REGIONALE ADDA NORD	CALCO, VILLA D'ADDA, CISANO BERGAMASCO, PONTIDA

CGO 3 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA leggasi CGO 2 VECCHIA CONDIZIONALITA'

CGO 4 - Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole che ricadono in SIC/ZSC

Obblighi

L'azienda deve condurre le superfici che ricadono in SIC/ZSC nel rispetto delle **norme regolamentari e delle norme tecniche di attuazione (NTA)** cogenti per l'azienda previste dalle misure di conservazione sito-specifiche per il SIC/ZSC di appartenenza, dai piani di gestione del sito di appartenenza, dalle misure di conservazione generali (ovvero i criteri minimi uniformi cogenti in tutti i SIC/ZSC)



Aggiornamento

Allegato 4 - Elenco siti Nat. 2000 Enti Gestori
– SIC/ZPS



N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO
44	ZSC	IT2040004	VALLE ALPISELLA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

CGO 4 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA leggasi CGO 3 VECCHIA CONDIZIONALITA'

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA – PAC 2023-27

**CGO RIMASTI INVARIATI TRA LE DUE CONDIZIONALITA'
SENZA AGGIORNAMENTI
RISPETTO AI CONTENUTI DELLA
DGR CONDIZIONALITA' ANNO 2022**

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori

Obblighi... in ESTREMA sintesi

Rintracciabilità:

- garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità di alimenti, mangimi, animali
- conservare la documentazione di origine degli alimenti
- etichettare adeguatamente o identificare in modo opportuno gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato
- attuare, nel caso in cui si ritenga che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, procedure per il suo ritiro

Continua...

CGO 5 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA leggasi CGO 4 VECCHIA CONDIZIONALITÀ

Obblighi... in ESTREMA sintesi

Pacchetto igiene:

- stoccare correttamente le sostanze pericolose e i rifiuti
- tenere il registro dei trattamenti fitosanitari e conservarlo per i tre anni successivi all'anno di compilazione
- immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati
- acquisire la certificazione sanitaria per gli animali introdotti in allevamento
- possedere e aggiornare il registro dei trattamenti veterinari
- non utilizzare sostanze vietate, o non autorizzate
- rispettare il periodo di sospensione prescritto
- rispettare obblighi specifici per le aziende che producono latte (ad es.: manuale del latte, allevamenti indenni da brucellosi e tubercolosi, ecc.), mangimi o alimenti per animali, uova

CGO 5 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA leggasi CGO 4 VECCHIA CONDIZIONALITÀ'

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori con allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento, acquacoltura, ovvero i produttori di latte, uova, miele

Obblighi

Rispetto delle prescrizioni contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158. In particolare:

1. Per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, è vietata:

- a) la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura
- b) la detenzione in azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura, nonché l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al presente punto o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 o 5 del d.lgs 158/2006
- c) l'immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al presente comma, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali
- d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b)
- e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera d) ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato

Continua...

CGO 6 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA leggasi CGO 5 VECCHIA CONDIZIONALITÀ

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

Obblighi

2. Nelle aziende in cui si allevano animali da produzione, è vietata la detenzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso prescritto l'uso da un medico veterinario.

3. Il responsabile delle aziende in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente può commercializzare soltanto:

- 3.1 - animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito
- 3.2 - animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto
- 3.3 - prodotti provenienti dagli animali di cui ai punti 3.1 e 3.2

CGO 6 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA leggasi CGO 5 VECCHIA CONDIZIONALITÀ'

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori

Obblighi

- a. Corretta modalità di impiego dei prodotti
- b. Tenuta o delega formale per la tenuta del registro dei trattamenti
- c. Conservazione della documentazione prevista per legge per il periodo di tre anni

CGO 7 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA leggesi CGO 10 VECCHIA CONDIZIONALITA'

CGO 9 – Dir. 2008/119/CE: artt. 3 e 4

CGO 10 – Dir. 2008/120/CEE: artt. 3 e 4

CGO 11 – Dir. 98/58/CE: art. 4

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori con allevamenti.

Obblighi in ESTREMA sintesi

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nei seguenti D.lgs:

- D. lgs 126/2011 (per i vitelli) - CGO 9
- D. lgs 122/2011 (per i suini) – CGO 10
- D. lgs 146/2001 (per gli altri animali) – CGO 11

Riguardo ai seguenti aspetti:

personale; ispezione (controllo degli animali); tenuta dei registri; libertà di movimento; spazio disponibile; edifici e locali di stabulazione; alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze; illuminazione minima; pavimentazione; mutilazioni; procedure di allevamento; attrezzature automatiche e meccaniche; tasso di emoglobina; mangimi contenenti fibre; presenza di materiale manipolabile

CGO 9 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA leggasi CGO 11 VECCHIA CONDIZIONALITÀ
CGO 10 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA leggasi CGO 12 VECCHIA CONDIZIONALITÀ
CGO 11 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA leggasi CGO 13 VECCHIA CONDIZIONALITÀ



Grazie per l'attenzione!

tiziana_laconi@regione.lombardia.it
michela_binda@regione.lombardia.it
giovanni_ottaiano@regione.lombardia.it